

IL SINDACO

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge, con il quale è stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;

Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ed, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2009, con il quale sono stati determinati gli ambiti operativi di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, nonché i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio delle associazioni di cittadini di cui al medesimo art. 3 e le modalità di tenuta dei relativi elenchi;

Rilevato, in particolare, che l'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'Interno prevede la formalizzazione con apposita ordinanza della volontà del sindaco di ricorrere alle associazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto, identificando gli ambiti per i quali intenda utilizzarle, con le modalità di cui al successivo art. 2 del medesimo decreto;

DISPONE

Art. 1.

Di volersi avvalere della collaborazione delle associazioni di "Osservatori Volontari" di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2009, secondo le modalità individuate nel medesimo decreto. Tali associazioni devono avere tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale nell'ambito della sicurezza urbana ovvero del disagio sociale.

Art. 2

Gli “Osservatori Volontari” iscritti a tali associazioni svolgeranno un’attività di mera osservazione di specifiche aree del territorio comunale e, solamente in presenza dei presupposti di cui all’art. 4, comma 1, ultimo periodo del predetto decreto, segnaleranno alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.

A tal fine, gli ambiti per i quali saranno utilizzati gli osservatori volontari sono i seguenti: (individuare le tipologie di attività tra quelle previste dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, di attuazione dell’articolo 54, comma 4 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Art 3

Il Dirigente è incaricato di predisporre il testo della convenzione di cui all’articolo 4 del Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2009.

Il contenuto della convenzione verrà concordato con il Prefetto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del predetto decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2009.

Il presente provvedimento è stato trasmesso, in via preventiva, al Sig. Prefetto di, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del Dlgs 267/2000.

IL SINDACO